

## Cassazione 29593/2017

- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi  
Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ASCOLA Pasquale  
- Presidente - Dott. ORILIA Lorenzo -  
Consigliere - Dott. GIUSTI Alberto - rel.  
Consigliere - Dott. PICARONI Elisa -  
Consigliere - Dott. SCARPA Antonio -  
Consigliere - ha pronunciato la seguente:  
ORDINANZA sul ricorso 2840/2017 proposto  
da: G.E., rappresentato e difeso dall'Avvocato MICHELE BRANDI  
BISOGNI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO e PREFETTURA DI ROMA;  
- intimati - avverso la sentenza n. 11662/2016 del TRIBUNALE di ROMA,  
depositata il 08/06/2016; Udita la relazione della causa svolta nella camera  
di consiglio del 30/11/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

### • Fatto

#### FATTO E DIRITTO

Ritenuto che G.E. ha proposto opposizione avverso il verbale in data 11 ottobre 2010 con cui il Ministero dell'interno gli aveva contestato la violazione dell'[art. 126 bis C.d.S.](#), comma 2, perchè "in data 20 maggio 2010 è stato notificato il verbale n. (OMISSIS), redatto il 16 marzo 2010, per la violazione dell'[art. 142 C.d.S.](#), comma 8, commessa l'(OMISSIS) con veicolo targato (OMISSIS), con cui veniva intimato di comunicare, entro 60 gg. dalla notifica, i dati personali e della patente di guida del conducente. Essendo decorsi inutilmente i termini imposti senza alcuna comunicazione relativa alle informazioni richieste, la S.V. non ha ottemperato alla intimazione ricevuta";

che a sostegno dell'opposizione il G. ha dedotto che la comunicazione dei dati del conducente e la relativa copia autenticata della patente di guida erano state regolarmente e tempestivamente inviate a mezzo di raccomandata A.R.;

che l'adito Giudice di pace di Roma, con sentenza in data 2 gennaio 2015, ha rigettato l'opposizione;

che il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata l'8 giugno 2016, ha respinto l'appello;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il G. ha proposto ricorso, con notificato a mezzo del servizio postale il 4 gennaio 2017, sulla base di un motivo;

che gli intimati Ministero dell'interno e Prefettura di Roma non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che l'intimata non ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato che con l'unico mezzo il ricorrente deduce erronea applicazione di norme di diritto ([artt. 126 bis e 180 C.d.S.](#), e dei principi della Suprema Corte), sostenendo di avere, in applicazione dell'art. 126 bis del codice, compilato e inviato tempestivamente a mezzo

raccomandata la comunicazione dei dati del conducente, indicando i propri dati anagrafici e gli estremi della propria patente, unitamente alla copia autenticata della patente stessa; che il motivo è manifestamente infondato;

che il Tribunale ha accertato che nella comunicazione [ex art. 126 bis C.d.S.](#), inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. non è identificabile l'autore della violazione contestata, avendo il G. dichiarato che "non è stato in grado di risalire all'effettivo conducente al momento della presunta infrazione";

che tale essendo l'accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito circa la portata della comunicazione effettuata, correttamente il Tribunale ha fatto applicazione del principio - più volte ribadito da questa Corte regolatrice ([Cass., Sez. 2<sup>^</sup>, 3 giugno 2009, n. 12842](#); [Cass., Sez. 2<sup>^</sup>, 16 ottobre 2014, n. 21957](#)) - secondo cui, in tema di violazioni alle norme del [codice della strada](#), il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un'infrazione amministrativa, l'inosservanza di tale dovere di collaborazione essendo sanzionata, in base al combinato disposto degli [artt. 126 bis e 180 C.d.S.](#), alla luce di quanto espressamente affermato dalla [Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005](#);

che in particolare, si è statuito che, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell'[art. 126 bis C.d.S.](#), comma 2, e [art. 180 C.d.S.](#), comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente ([Cass., Sez. 2<sup>^</sup>, 12 giugno 2007, n. 13748](#));

che il motivo di ricorso - con cui si sostiene che in realtà il G. non avrebbe invocato alcun motivo di giustificazione ma avrebbe espresso un mero rammarico, comunicando tuttavia i propri dati e facendosi carico della presunta infrazione - si risolve nella sollecitazione di una nuova lettura della detta comunicazione, diversa da quella effettuata, con logica e congrua motivazione, dal Tribunale;

che il ricorso è rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede;

che ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13](#), comma 1 quater, (inserito dalla [L. n. 228 del 2012, art. 1](#), comma 17), applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

• **PQM**

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

dichiara - ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13](#), comma 1 quater, inserito dalla [L. n. 228 del 2012, art. 1](#), comma 17, - la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2, il 30 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2017